

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2026 ENTRO IL 16 MARZO

Entro il **16.03.2026**, le **società di capitali** dovranno effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** per l'anno **2026**. La **tassa** è dovuta in **misura fissa**, pari a:

- ♦ **€ 309,87**, se il **capitale sociale** al 01.01.2026 è di importo **non superiore a euro 516.456,90**;
- ♦ **€ 516,46**, se il **capitale sociale** al 01.01.2026 è di importo **superiore a euro 516.456,90**.

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2026 ENTRO IL 16 MARZO	
PREMESSA	In base a quanto stabilito dal D.P.R. 641/1972¹, le società di capitali devono versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno. Lunedì 16.03.2026 scade quindi il termine per il pagamento della tassa annuale relativa al 2026.
CARATTERISTICHE DELLA TASSA ANNUALE	La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali: sostituisce tutte le tasce di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa² è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal "capitale o fondo di dotazione" della società al 1° gennaio

¹ art. 23, nota 3, della Tariffa allegata.

² cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della **tassa**.

	<table><tr><td>dell'anno di riferimento</td></tr><tr><td>risulta deducibile ai fini IRES e IRAP</td></tr></table>	dell'anno di riferimento	risulta deducibile ai fini IRES e IRAP				
dell'anno di riferimento							
risulta deducibile ai fini IRES e IRAP							
SOGGETTI OBBLIGATI	Tra i soggetti tenuti all'obbligo di versamento della tassa in esame rientrano esclusivamente le società di capitali³, includendo parimenti: ◆ le società in liquidazione ordinaria; ◆ le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza eccetera), sempre che sussista l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.						
SOGGETTI ESONERATI	Non sono invece tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti: ◆ le società di capitali già dichiarate fallite⁴; ◆ i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili⁵; ◆ le società cooperative e le società di mutua assicurazione⁶; ◆ le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge 289/2002⁷. <table><tr><th colspan="2">TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI</th></tr><tr><th>SOGGETTI OBBLIGATI</th><th>SOGGETTI NON OBBLIGATI</th></tr><tr><td> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO </td><td> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI ◆ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE ◆ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD </td></tr></table>	TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI		SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI NON OBBLIGATI	◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO	◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI ◆ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE ◆ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD
TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI							
SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI NON OBBLIGATI						
◆ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA) ◆ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA ◆ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO	◆ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE ◆ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI ◆ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE ◆ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD						

³ Spa, Srl e Sapa.

⁴ in tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (come riportato dall'Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

⁵ [risoluzione MEF n. 411461 del 10.11.1990](#).

⁶ per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a euro 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

⁷ l'art. 13-bis, comma 1 del D.P.R. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7 della Legge 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

		UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
MISURA DELLA TASSA	Come riportato, il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito dal capitale o fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento. In particolare: ♦ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a euro 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a euro 309,87; ♦ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a euro 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a euro 516,46. Se, successivamente alla data del 01.01.2026, vi dovessero essere variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione esse non sono rilevanti nel 2026, avendo invece effetto su quanto dovuto per il successivo anno 2027.	
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO	Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare: ♦ il versamento relativo all'anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 01.01.2026): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento; ♦ il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.  La tassa di concessione governativa può essere versata tramite compensazione con eventuali crediti a disposizione del contribuente. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato. Si fa presente che: ♦ in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali prima del termine di versamento della tassa annuale (quindi, prima del 16.03.2026), la prova del	

	pagamento della tassa non deve essere esibita al Notaio o al Registro delle imprese in quanto il termine per il versamento non è ancora decorso). Il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall'Amministrazione finanziaria in sede di eventuali accertamenti o verifiche; ♦ in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali successivamente al 16.03.2026, è necessario, invece, esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del modello F24 attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa.								
LIBRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA: RISPOSTA A INTERPELLO N. 42/2025	Tramite la recente risposta a interpello n 42 del 20.02.2025 l'Agenzia delle Entrate si è espressa sullo specifico tema della tenuta dei libri sociali informaticamente, affermando che il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa su di essi – se dovute in presenza dei requisiti di legge – deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi. Riassumendo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate il prelievo in esame: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>è comunque dovuto, indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ciò in quanto la tassa è prevista per la bollatura e numerazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 641/1972, che non esclude esplicitamente i libri digitali</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Il criterio di calcolo viene adeguato alla modalità digitale: si assume convenzionalmente che 500 pagine corrispondano a 12.500 righe digitali</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Il pagamento della tassa di concessione continua a essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale, con modalità di versamento che restano invariate, seppur "adattate" alla tenuta digitale</td></tr> </table> L'Amministrazione finanziaria ha quindi chiarito che il passaggio alla tenuta digitale non esonera dal pagamento della tassa di concessione governativa (e dell'imposta di bollo), pur modificandone le modalità di applicazione.	1	è comunque dovuto , indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale)	2	ciò in quanto la tassa è prevista per la bollatura e numerazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 641/1972, che non esclude esplicitamente i libri digitali	3	Il criterio di calcolo viene adeguato alla modalità digitale: si assume convenzionalmente che 500 pagine corrispondano a 12.500 righe digitali	4	Il pagamento della tassa di concessione continua a essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale , con modalità di versamento che restano invariate , seppur "adattate" alla tenuta digitale
1	è comunque dovuto , indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale)								
2	ciò in quanto la tassa è prevista per la bollatura e numerazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 641/1972, che non esclude esplicitamente i libri digitali								
3	Il criterio di calcolo viene adeguato alla modalità digitale: si assume convenzionalmente che 500 pagine corrispondano a 12.500 righe digitali								
4	Il pagamento della tassa di concessione continua a essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale , con modalità di versamento che restano invariate , seppur "adattate" alla tenuta digitale								
SANZIONI	Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, occorre riferirsi al novellato art. 9 del D.P.R. 641/1972⁸, che al comma 1 prevede ora solo una sanzione applicabile genericamente all'omesso versamento delle tasse di concessione governativa. Su tale penalità è intervenuto il c.d. "Decreto Sanzioni"⁹, che ha modificato (anche) il testo normativo che regola il comparto sanzionatorio dedicato alla								

⁸ come riformulato dall'art. 8 del D.Lgs 471/1997.

⁹ D.Lgs 87/2024, entrato in vigore dal 29.06.2024 ma le cui modifiche in materia amministrativa per violazione delle norme tributarie hanno effetto solamente per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.09.2024.

	tassa sulla concessione governativa¹⁰, con una novella che fissa l'ammontare della sanzione al 90% del dovuto – in luogo della precedente irrogazione della sanzione dal 100% al 200% – in caso di: ♦ mancato assolvimento, o ♦ mancato ottenimento dell'atto di concessione; con un minimo di 100 euro.				
RAVVEDIMENTO	Il contribuente che intende regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, applicando le seguenti sanzioni ridotte (anche su questo post D.Lgs 87/2024): ♦ 10% ($90\% \times 1/9$), entro 90 giorni dal 16.03.2026; ♦ 11% ($90\% \times 1/8$) entro 1 anno dalla richiamata scadenza; ♦ 13% ($90\% \times 1/7$) oltre l'anno dal 16 marzo; ♦ 15% ($90\% \times 1/6$) dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da PVC e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione; ♦ 18% ($90\% \times 1/5$) dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale¹¹ e prima della notificazione dello schema d'atto; ♦ 23% ($90\% \times 1/4$) dopo la comunicazione dello schema d'atto relativo alla violazione constatata ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari al 2% nel 2025 e al 1,6% a partire dal 01.01.2026 –, con maturazione giorno per giorno, quindi per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso. In questo caso: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello F24, indicando il codice tributo "7085" e l'anno di riferimento</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>la sanzione deve essere versata mediante Modello F23, riportando: ♦ nel campo 6: il codice ufficio "RCC"; ♦ nel campo 9: la causale "SZ"; ♦ nel campo 10: l'anno di riferimento della tassa; ♦ nel campo 11: il codice tributo "678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative" </td></tr> </table>	a)	la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello F24 , indicando il codice tributo "7085" e l' anno di riferimento	b)	la sanzione deve essere versata mediante Modello F23 , riportando: ♦ nel campo 6: il codice ufficio "RCC"; ♦ nel campo 9: la causale "SZ"; ♦ nel campo 10: l'anno di riferimento della tassa; ♦ nel campo 11: il codice tributo "678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative"
a)	la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il Modello F24 , indicando il codice tributo "7085" e l' anno di riferimento				
b)	la sanzione deve essere versata mediante Modello F23 , riportando: ♦ nel campo 6: il codice ufficio "RCC"; ♦ nel campo 9: la causale "SZ"; ♦ nel campo 10: l'anno di riferimento della tassa; ♦ nel campo 11: il codice tributo "678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative"				

¹⁰ art. 9 del D.Lgs 641/1972.

¹¹ ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs 218/1997.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

